



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – RIETI - TEL.0746 – 2781–PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO PRATICO DEGLI ALLIEVI DEI CORSI PER OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.)

TRA

L'ASL Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti - giusta delega per la sottoscrizione del presente atto da parte del Legale Rappresentante dell'Azienda, Direttore Generale, Dott.ssa Marinella D'Innocenzo, di cui alla Deliberazione n. 4/D.G. del 10.12.2020, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42, autorizzato alla stipula del presente atto giusta determinazione n. _____ del

E

L'Ente Luigi Pirandello Centro studi e Formazione Srl. con sede legale in P.zza Quaranta Martiri di Valle Rotonda n.1 – 03100 Frosinone C.F. 02358180608 – nella persona del legale rappresentante Sig.ra Piergallini Stefania nata a Roma il 30/04/1961- C.F.PRGSFN61D70H501A denominato d'ora in poi "*Centro di Formazione*"

P R E M E S S O C H E

- con D.M. 25/03/98 n. 142 sono state impartite le disposizioni sui tirocini formativi;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18 ,comma 1 lettera a) della legge 24/06/1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/12/1962 n. 1859,
- il Centro di Formazione è autorizzato dalla Regione Lazio per la formazione superiore e continua con determina di Accreditamento n. G01448 del 07/02/2018
- l'Azienda è struttura idonea all'attività formativa di tirocinio presentando i requisiti sufficienti , previsti dalla vigente normativa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**Art.1 OGGETTO**

La presente convenzione regola i rapporti tra L'Istituto e L'Azienda concernenti l'attivazione del tirocinio ai sensi dell'art. 18 della legge 196/97 , per gli allievi del corso di formazione professionale Operatori Socio Sanitari.

ART.2 IMPEGNI DELLE PARTI

1. per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui all'art.1 della presente convenzione l'Azienda si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione, su proposta dell'Istituto;
2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione e orientamento è seguita da un tutore, designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico e organizzativo e da un responsabile indicato dalla struttura.
3. L'ASL Rieti autorizzata ad operare nel territorio con autorizzazione del Decreto del Commissario ad Acta con 15 gennaio 2019, n. U00004, dà la disponibilità alla frequenza di tutte le sedi Aziendali, in particolare il tirocinio potrà essere svolto presso:
 - Ospedale "San Camillo de Lellis" – Viale Kennedy snc – 02100 Rieti;
 - Distretto 1 Rieti, Antrodoco, S. Elpidio – Via delle Orchidee n.28 – 02100 Rieti;
 - Distretto 2 Distretto Salario – Mirtense snc – 02047 Poggio Mirteto (RI);
 - Casa della Salute Magliano Sabina – Voc.Filoni n. 1– Magliano Sabina (RI)
4. Le modalità di frequenza nelle strutture elencate saranno decise dalle competenti strutture organizzative.
5. La durata del tirocinio da svolgere presso l'ASL Rieti è di 225 ore annue di tirocinio Sanitario per ciascun allievo, nel pieno rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente in materia. Le modalità di svolgimento delle attività didattiche pratiche e il calendario delle attività, vengono concordati tra il Tutor aziendale e il Tutor del Centro di formazione, che offrono la propria disponibilità per una migliore organizzazione delle stesse. Si specifica inoltre che la collaborazione regolata dalla presente Convenzione e lo svolgimento di stage/tirocinio formativo non richiede alcun aggravio economico per l'Azienda. Le attività didattiche teoriche verranno svolte presso la sede operativa che corrisponde alla sede legale del Centro di Formazione, in Frosinone – P.zza Martiri di Valle Rotonda 1.

ART.3 TIROCINIO E RAPPORTO DI LAVORO

Il tirocini formativi attivati, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97, non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro, con riguardo sia all'Azienda che all'Istituto

ART.4 PROGETTO FORMATIVO

Per ciascun tirocinante, inserito in Azienda, in base alla presente convenzione, viene concordato da entrambi i Tutors, un progetto formativo contenente almeno i seguenti elementi:

- Il nominativo del tirocinante;
- I nominativi del Tutors;
- Gli obiettivi del tirocinio;
- Le modalità di svolgimento del tirocinio (giorni, orari, luoghi ecc.)
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile
- La durata e il periodo di svolgimento del tirocinio.

ART.5 MODALITA' ESECUTIVE

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante sarà obbligato a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi del lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- Osservare tutti gli obblighi sanciti dal progetto formativo;
- Segnalare immediatamente all'Azienda e all'Istituto eventuali infortuni e/o incidenti che si verificassero nel corso del tirocinio, ovvero eventuali danni a persone e/o a cose che il tirocinante cagionasse nell'ambito del proprio tirocinio, onde consentire all'Azienda e all' Istituto di procedere nel modo previsto e concordato nel successivo art.6.

ART. 6 GARANZIE E MODALITÀ ASSICURATIVE

L'Istituto assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). In caso di infortunio e/o sinistro durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda si impegna, tramite il proprio Tutor, ad informare

immediatamente l'Istituto; quest'ultimo si impegna a sua volta a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi di riferimento.

ART. 7 IGIENE E SICUREZZA

L'Azienda si impegna ad applicare ai tirocinanti la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, sollevando l'Istituto da ogni onere e/o responsabilità, anche relativamente agli obblighi derivanti da tale normativa.

L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III. Capo II artt. 74 -75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nel Titolo IX- Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'ASL Rieti è subordinata agli adempimenti del Soggetto promotore (Ente) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

1. Avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (ex art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).
2. Certificazione del Medico Competente del soggetto promotore, rilasciata sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'ASL Rieti e contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio (Titolo I, Capo III, Sezione V, art. 41 "Sorveglianza sanitaria"). Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione.
3. Identificazione del Dirigente/i, Responsabile/i di cui all' art. 2 comma 5 del D.M. 363 del 05/08/1998.

ART. 8 PRIVACY

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate sui diritti sanciti dal Decreto legislativo 196/03 e successive modifiche, e di acconsentire espressamente alla raccolta dei dati personali esclusivamente ai fini connessi all'attuazione e corretta esecuzione della convenzione stessa. Titolari dei dati personali per quanto concerne la presente convenzione sono rispettivamente l'Azienda e l'Istituto, nelle persone dei relativi legali rappresentanti *pro tempore*.

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predetta normativa europea. In riferimento al Servizio oggetto della presente convenzione, L'Ente Luigi Pirandello Centro studi e Formazione Srl .di Frosinone accetta di essere nominata, come da apposito atto che si allega quale parte integrante e

sostanziale alla presente convenzione (All. 2), Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. L'Ente Luigi Pirandello Centro studi e Formazione Srl. di Frosinone, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale, la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento.

ART. 9 DURATA

La presente convenzione ha validità di 3 anni dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti.

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte.

Rieti, li

Azienda Sanitaria Locale Rieti

Ente Luigi Pirandello Centro Studi e Formazione Srl.

Il Direttore Amministrativo

Il Legale rappresentante

Dott.ssa Anna Petti

Sig.ra Piergallini Stefania